

MISURA 132	
TESTO PRECEDENTE	TESTO MODIFICATO
<p>2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL'AIUTO</p> <p>A) Produzione biologica - Reg. (CE) n. 834/2007, Reg (CE) n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno devono essere destinate all'alimentazione umana e appartenere ai seguenti comparti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apicoltura - Avicolo da carne - Avicolo per la produzione di uova - Bufalino - Bovino da latte - Ovicaprino da latte - Equino - Suino da carne - Ortofrutticolo - Colture aromatiche - Vitivinicolo 	<p>2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL'AIUTO</p> <p>A) Produzione biologica - Reg. (CE) n. 834/2007, Reg (CE) n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno devono essere destinate all'alimentazione umana e appartenere ai seguenti comparti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apicoltura - Avicolo da carne - Avicolo per la produzione di uova - Bovino da carne - Bovino da latte - Bufalino - Ovicaprino da latte - Ovicaprino da carne - Equino - Suino da carne - Ortofrutticolo - Colture aromatiche - Vitivinicolo
<p>B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.(Reg. (CE) del Consiglio n. 510/06)</p> <p>Le produzioni che possono usufruire dell'aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario e appartenere ai seguenti comparti produttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lattiero caseario - Lattiero caseario ovicaprino, - Ortofrutticolo - Olivicolo - Miele <p>Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le</p>	<p>B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari - Reg. (CE) n. 510/06</p> <p>Le produzioni che possono usufruire dell'aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario e appartenere ai seguenti comparti produttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lattiero caseario - Lattiero caseario ovicaprino - Ortofrutticolo - Miele - Trasformati di carne <p>Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le</p>

<p>seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOP Bitto - DOP Valtellina Casera - DOP Formai de Mut dell'Alta Val Brembana - DOP Grana Padano - DOP Parmigiano Reggiano - DOP Provolone Valpadana - DOP Taleggio - DOP Quattirolo Lombardo - DOP Gorgonzola - IGP Pera mantovana - DOP Olio extravergine d'oliva Garda - DOP Olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi <p>Alla suddetta lista, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario, potranno sommarsi altri nuovi prodotti DOP/IGP, sempre appartenenti ai comparti sopra già previsti.</p>	<p>seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOP Bitto - DOP Valtellina Casera - DOP Formai de Mut dell'Alta Val Brembana - DOP Grana Padano - DOP Parmigiano Reggiano - DOP Provolone Valpadana - DOP Taleggio - DOP Quattirolo Lombardo - DOP Gorgonzola - DOP Formaggella del luinese - IGP Pera mantovana - IGP Mela di Valtellina - DOP Salame Varzi - DOP Salame Brianza - DOP Salamini italiani alla cacciatora - IGP Bresaola della Valtellina - IGP Cotechino Modena - IGP Mortadella di Bologna - IGP Zampone Modena - IGP Salame d'oca di Mortara - IGP Salame Cremona <p>Alla suddetta lista, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario, potranno sommarsi altri nuovi prodotti DOP/IGP, sempre appartenenti ai comparti sopra già previsti.</p>
<p>3. SPESE AMMESSE</p> <p>La spesa ammessa equivale all'importo dei "costi fissi" sostenuti dall'impresa agricola, nei confronti delle Strutture di Controllo¹, per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare individuato al precedente paragrafo 2.</p> <p>Tali costi, compresi quelli relativi ad analisi chimico-fisiche se previste, relativi all'attività svolta dalla Struttura di controllo sono quelli originati dall'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il</p>	<p>3. SPESE AMMESSE</p> <p>La spesa ammessa equivale all'importo dei costi sostenuti dal beneficiario in prima persona nei confronti delle Strutture di Controllo¹, per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare individuato al precedente paragrafo 2.</p> <p>Tali costi, compresi quelli relativi ad analisi chimico-fisiche se previste, relativi all'attività svolta dalla Struttura di controllo sono quelli originati dall'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il</p>

<p>conseguimento dei requisiti di conformità e o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione.</p> <p>I "costi fissi" sono generalmente suddivisi nelle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi d'iscrizione: sostenuti una sola volta, al momento dell'ammissione al sistema di controllo da parte della Struttura; - quota annuale: costo fisso corrisposto annualmente; - quota variabile: costo variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio prodotta e assoggettata al controllo in quel determinato periodo. <p>Nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 2, sono ammesse inoltre le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità.</p> <p>Sono ammissibili a sostegno solo le spese sostenute (fatture emesse) dopo la presentazione della domanda al Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia (SIARL) (vedi paragrafo 11) e superiori a 100 €.</p> <p>Le spese considerate ammissibili sono quelle riferite all'anno di presentazione della domanda.</p>	<p>conseguimento dei requisiti di conformità e o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione.</p> <p>I costi sono generalmente suddivisi nelle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi d'iscrizione: sostenuti una sola volta, al momento dell'ammissione al sistema di controllo da parte del produttore; - costo annuale: quota corrisposto annualmente; - costo variabile: quota variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio della produzione assoggettata al controllo in quel determinato periodo. <p>Nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 2, sono ammesse inoltre i costi relativi ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità.</p> <p>Sono ammissibili a sostegno solo le spese sostenute e con importo complessivo maggiore a 100 €.</p> <p>Tali spese debbono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equipollente di cui al punto 8.5, parte I, Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (Manuale delle procedure OPR) emesse dopo la presentazione della domanda al Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia (SIARL)(vedi paragrafo 11)</p> <p>Le spese considerate ammissibili sono quelle riferite all'anno 2011.</p>
<p>5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO</p> <p>L'aiuto è concesso per un importo pari al 100% dei "costi fissi", definiti al punto 3), fino ad un massimo di 3.000 € all'anno per impresa agricola e per un periodo massimo di 5 anni.</p> <p>Il massimale di 3.000 € è applicabile anche qualora l'aiuto sia riferito alla somma dei costi fissi derivanti dalla partecipazione a più Sistemi di Qualità.</p> <p>Le spese devono essere relative all'attività svolta dalla Struttura di controllo per l'anno 2010.</p>	<p>5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO</p> <p>L'aiuto è concesso per un importo pari al 100% della spesa sostenuta, definita al punto 3), fino ad un massimo di 3.000 € all'anno per impresa agricola e per un periodo di 5 anni.</p> <p>Per le domande iniziali presentate nel 2011 il periodo da considerarsi è invece di 4 anni.</p> <p>Il massimale di 3.000 € è applicabile anche qualora l'aiuto sia riferito alla somma dei costi derivanti dalla partecipazione a più Sistemi di Qualità.</p> <p>Le spese devono essere relative all'attività svolta dalla Struttura di controllo per l'anno 2011.</p>
<p>6. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA</p> <p>Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:</p> <p>1. impresa individuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolare di partita IVA; - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"); 	<p>6. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA</p> <p>Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:</p> <p>1. impresa individuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolare di partita IVA; - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");

- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)² oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

2. società agricola

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

3. società cooperativa:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

Le cooperative di sola trasformazione (che non producono quindi direttamente la materia prima), in alternativa alla qualifica di IAP o imprenditore agricolo, possono essere ammesse a finanziamento se:

- lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo di conferimento della materia prima da parte dei soci;
- il prodotto trasformato certificato (DOP/IGP/BIO/DOC/DOCG) provenga esclusivamente dai soci.

Nel caso in cui le condizioni sopra citate non siano entrambe soddisfatte, la domanda presentata dalla cooperativa di trasformazione non potrà essere istruita positivamente.

Le fatture o le ricevute relative ai costi fissi, oggetto di contributo, devono essere intestate all'impresa richiedente.

- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

2. società agricola

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

3. società cooperativa:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

Le cooperative di sola trasformazione (che non producono quindi direttamente la materia prima), in alternativa alla qualifica di IAP o imprenditore agricolo, possono essere ammesse a finanziamento se:

- lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo di conferimento della materia prima da parte dei soci;
- il prodotto trasformato certificato (DOP/IGP/BIO/DOC/DOCG/IGT) provenga esclusivamente dai soci.

Nel caso in cui le condizioni sopra citate non siano entrambe soddisfatte, la domanda presentata dalla cooperativa di trasformazione non potrà essere istruita positivamente.

Le fatture o i documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (punto 8.5, parte I, Manuale delle procedure OPR) relative ai costi sostenuti devono essere intestate al beneficiario in prima persona e presentate alla richiesta di saldo.

7. CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA

Non possono presentare domanda di contributo le seguenti categorie di soggetti:

1. Relativamente alle produzioni biologiche:

i produttori appartenenti ai sotto indicati settori, a partire dall'anno 2011, non potranno più beneficiare del sostegno previsto dalla presente misura, ma potranno presentare domanda di contributo ai sensi dell'art.68 Reg.CE 73/2009 nell'ambito del relativo OCM:

- Bovino da carne

7. CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA

Per i comparti o i prodotti delle produzioni sotto indicate, non potrà essere presentata domanda di sostegno in quanto gli stessi non sono ammessi a beneficiare del contributo previsto dalla misura 132.

Produzioni	Comparto/Prodotti
Produzioni biologiche	Olivicolo
Produzioni DOP/IGP	DOP Olio extravergine d'oliva Garda
Produzioni DOP/IGP	DOP Olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi

<p>- Ovicaprino da carne - Olivicolo</p> <p>Relativamente alle protezioni delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari: i produttori appartenenti ai sotto indicati settori, a partire dall'anno 2011, non potranno più beneficiare del sostegno previsto dalla presente misura, ma potranno presentare domanda di contributo ai sensi dell'art.68 Reg.CE 73/2009 nell'ambito del relativo OCM:</p> <p>- DOP Olio extravergine d'oliva Garda - DOP Olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Altri soggetti, che pur appartenendo alle diverse "filieri produttive di qualità", non rientrano tra le categorie definite al precedente paragrafo 6). 2. Le imprese agricole, che a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da parte delle Strutture di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità specifico. 3. Gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento. 4. Le imprese e le società che beneficiano del sostegno previsto dall'articolo 5 del Decreto 29 luglio 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in applicazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. 5. Le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili". Il richiedente risulta inaffidabile ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale. 	<p>Il comparto olivicolo per le produzioni biologiche e i due oli d'oliva extravergine DOP, potranno invece presentare domanda di contributo ai sensi dell'art.68 Reg. CE 73/2009 nell'ambito del relativo OCM.</p> <p>Inoltre non possono presentare domanda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) altri soggetti, che pur appartenendo alle diverse "filieri produttive di qualità", non rientrano tra le categorie definite al precedente paragrafo 6); 2) le imprese agricole, che a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da parte delle Strutture di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità specifico; 3) gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento; 4) le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili". Il richiedente risulta inaffidabile ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale.
<p>9. IMPEGNI</p> <p>Il sostegno è concesso a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A si impegnino a partecipare allo stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda; - le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B e C si impegnino ad assoggettare almeno il 70% della produzione aziendale utilizzabile, al disciplinare del Sistema di qualità al quale partecipano nel corso dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda. <p>Detto obbligo deve essere raggiunto entro il 5° anno di adesione alla misura.</p>	<p>9. IMPEGNI</p> <p>Il sostegno è concesso a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A si impegnino a partecipare allo stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda e per le domande iniziali presentate nel 2011, per almeno 4 anni; - le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B e C si impegnino ad assoggettare almeno il 70% della produzione aziendale utilizzabile, ai disciplinari dei Sistemi di qualità ai quali partecipano, nel corso dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda. <p>Detto obbligo deve essere raggiunto entro il 5° anno di adesione alla misura,</p>

	mentre per le domande iniziali presentate nel 2011, entro il 4° anno.												
<p>10. PRIORITA' Le domande ammissibili sono ordinate in una graduatoria, elaborata sulla base dei punteggi attribuibili per ogni elemento di priorità indicato di seguito.</p> <p>Elementi di priorità punteggio</p> <p>Impresa situata in area svantaggiata di montagna di cui all'allegato 12 al PSR 5</p> <p>Impresa che produce materia prima e relativo trasformato 4</p> <p>Impresa condotta da "giovane imprenditore agricolo"⁽⁵⁾ 3</p> <p>Impresa con domanda positivamente istruita, durante l'intero periodo della programmazione, ai sensi della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" 2</p> <p>Un punteggio aggiuntivo di 2 punti viene assegnato alle aziende condotte da donne (rappresentanti legali). A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" con la modalità a pacchetto, favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate, a condizione che il piano aziendale presentato preveda l'attivazione della presente misura.</p> <p>A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.</p>	<p>10. PRIORITA' Le domande iniziali ammissibili sono ordinate in una graduatoria, elaborata sulla base dei punteggi attribuiti per ogni elemento di priorità indicato di seguito.</p> <table border="1" data-bbox="1111 392 2042 855"> <thead> <tr> <th>Elementi di priorità</th> <th>punteggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impresa situata in area svantaggiata di montagna di cui all'allegato 12 al PSR</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Impresa che produce materia prima e relativo trasformato</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Impresa condotta da "giovane imprenditore agricolo"</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Impresa con domanda positivamente istruita, durante l'intero periodo della programmazione, ai sensi della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>aziende condotte da donne in qualità di rappresentanti legali</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della presente misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" con la modalità a pacchetto, favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate, a condizione che il piano aziendale presentato preveda l'attivazione della presente misura.</p> <p>A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.</p>	Elementi di priorità	punteggio	Impresa situata in area svantaggiata di montagna di cui all'allegato 12 al PSR	5	Impresa che produce materia prima e relativo trasformato	4	Impresa condotta da "giovane imprenditore agricolo"	3	Impresa con domanda positivamente istruita, durante l'intero periodo della programmazione, ai sensi della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"	2	aziende condotte da donne in qualità di rappresentanti legali	2
Elementi di priorità	punteggio												
Impresa situata in area svantaggiata di montagna di cui all'allegato 12 al PSR	5												
Impresa che produce materia prima e relativo trasformato	4												
Impresa condotta da "giovane imprenditore agricolo"	3												
Impresa con domanda positivamente istruita, durante l'intero periodo della programmazione, ai sensi della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"	2												
aziende condotte da donne in qualità di rappresentanti legali	2												
<p>11.1 Quando presentare la domanda La domanda di contributo deve essere presentata sia per via telematica che cartacea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la domanda telematica deve essere presentata a decorrere dal primo giorno 	<p>11.1 Quando presentare la domanda La domanda di contributo deve essere presentata sia per via telematica che cartacea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la domanda telematica deve essere compilata in SIARL a decorrere 												

successivo alla data di approvazione delle presenti disposizioni attuative ed entro e non oltre il **30 settembre 2011** (le domande pervenute fuori termine verranno archiviate);

- la domanda cartacea deve essere presentata entro il 10 ottobre 2011. Il ritardo dell'inoltro della copia cartacea della domanda compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta l'infrazione prevista dal Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (Manuale delle procedure OPR), mentre il ritardo oltre il 20° giorno comporta la non ricevibilità della domanda.

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo, **devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale** previsto dal DPR n 503 del 1° dicembre 1999.

La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono obbligatori e non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo in assenza del fascicolo aziendale.

11.3 Come presentare la domanda

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il SIARL⁽⁶⁾. La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema. La richiesta di abilitazione deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell'amministrazione del SIARL, che provvederà a rilasciare i necessari codici di accesso.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL);

- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).

Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Comunità montane, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);

- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 132.

- I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;

dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL e chiusa entro e non oltre il **30 settembre 2011**;

- la domanda cartacea deve essere inviata entro il 10 ottobre 2011. Il ritardo dell'inoltro della copia cartacea della domanda compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta l'applicazione di una penalità prevista al punto 5 dal Manuale delle procedure OPR, mentre il ritardo oltre il 20° giorno comporta la non ricevibilità della domanda.

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo, **devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale** previsto dal DPR n 503 del 1° dicembre 1999.

La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono obbligatori e non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo in assenza del fascicolo aziendale.

11.3 Come presentare la domanda

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il SIARL. La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), comunque abilitati all'accesso al sistema SIARL. La richiesta di abilitazione deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell'amministrazione del SIARL, che provvederà a rilasciare i necessari codici di accesso (login e password).

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al (SIARL);

- selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 132, indicando:

- il Sistema di Qualità o i Sistemi di Qualità ai quali si partecipa;
- la o le Strutture di controllo ai quale è assoggettato il o i Sistemi;
- i requisiti posseduti;
- l'assunzione degli impegni di cui al paragrafo 9.

- chiudere la domanda ed inviare telematicamente alla Provincia competente.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di chiusura della domanda, che coincide con l'avvio del procedimento;

- stampare la domanda e firmarla in originale;

- inviare alla Provincia competente la copia cartacea della domanda corredata da tutta la documentazione prevista al punto 11.4, entro il **10 ottobre 2011**.

<ul style="list-style-type: none"> - compilare on-line la scheda della Misura 132 in cui riportare: - il o i Sistemi di Qualità al quale partecipa - la o le Strutture di controllo ai quale è assoggettato; - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti; - gli impegni di cui al paragrafo 9. - Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia; - stampare la domanda e la scheda di Misura e firmare entrambe in originale; - far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda⁽⁷⁾, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo 11.4, entro 10 giorni di calendario dalla data di scadenza del bando, cioè entro il 10 ottobre 2011. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta. 	<p>Ai fini del rispetto del termine sopra indicato, fa fede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data del protocollo provinciale per la domanda cartacea presentata a mano; • la data del timbro postale per la domanda inviata tramite posta.
<p>11.3.1 Domanda di conferma Coloro che sono stati ammessi a finanziamento negli anni 2008, 2009 e 2010 , devono ripresentare domanda di conferma degli elementi iniziali.</p>	<p>11.3.1 Domanda di conferma Coloro che sono stati ammessi a finanziamento negli anni 2008, 2009 e 2010 , devono ripresentare domanda di conferma degli elementi iniziali. Alla domanda di conferma non vanno assegnati i punteggi di priorità previsti nel cap. 10.</p>
<p>11.3.2 Domanda di ampliamento Qualora il beneficiario fosse interessato ad inserire nella propria domanda, presentata nell'anno 2008, 2009 e 2010, un nuovo comparto (indicato nel paragrafo 2) l'impegno riparte dalla presentazione della domanda di ampliamento.</p>	<p>11.3.2 Domanda di ampliamento Qualora il beneficiario fosse interessato ad inserire nella propria domanda di conferma un nuovo comparto o prodotto (indicati nel paragrafo 2), la durata degli impegni per la parte di nuova introduzione, avrà inizio dall'anno di presentazione della domanda di ampliamento.</p>
<p>11.4 Documentazione da presentare Oltre a quanto sopra, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:</p> <p>a. Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;</p> <p>b. Il preventivo di spesa, fornito dalla Struttura di Controllo, con le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifica del Sistema di Qualità (prodotto DOP o IGP, Produzioni Biologiche, Vino DOC o DOCG) • previsione produttiva annuale o per campagna. • indicazione se si tratta di "nuova entrata" o "partecipazione" allo specifico 	<p>11.4 Documentazione da presentare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmata in originale con fotocopia di documento di identità; • Il preventivo di spesa, fornito dalla Struttura di Controllo, con le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> - specifica del o dei Sistemi di Qualità e rispettivi prodotti - •previsione produttiva annuale o per campagna - •indicazione se si tratta di "nuova entrata" o "partecipazione" allo specifico Sistema di Qualità - •costi sostenuti, suddivisi per tipologia come indicato al paragrafo 3, dai quali si deduca la spesa complessiva annuale del

<p>Sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • costi fissi applicati, suddivisi per tipologia come indicato al paragrafo 3, dai quali si deduca il costo complessivo annuale del controllo a carico di ogni operatore. <p>Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n.445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".</p> <p>La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR.</p>	<p>controllo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo per le cooperative: <ul style="list-style-type: none"> - •statuto che attesti l'obbligo del conferimento della materia prima da parte dei soci - elenco dei soci e relativa quantità di materia prima prodotta e certificata per ogni socio. <p>Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".</p> <p>La Provincia, così come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale delle procedure OPR, fornisce al beneficiario, contestualmente alla prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo, le informazioni integrative alla ricevuta rilasciata dal SIARL al momento dell'invio telematico della domanda, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p>12.2 Documentazione incompleta</p> <p>Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda (vedi paragrafo 12) risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.</p> <p>Il mancato invio determina la non ricevibilità della domanda.</p> <p>Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa (punto 11.4) indispensabile per poter avviare l'istruttoria la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.</p>	<p>12.2 Documentazione incompleta</p> <p>Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda (vedi paragrafo 12) risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria la Provincia, può richiedere all'interessato di completare la stessa, inviando entro 20 giorni dal ricevimento quanto richiesto.</p> <p>Il mancato invio determina la non ricevibilità della domanda.</p> <p>Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa (punto 11.4) indispensabile per poter avviare l'istruttoria la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.</p>
<p>13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA</p> <p>L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento dei seguenti controlli amministrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la verifica dell'affidabilità del richiedente⁽⁸⁾; • la verifica dell'ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione presentata; • il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; • la verifica dell'eventuale contemporanea partecipazione a più Sistemi di Qualità; 	<p>13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA</p> <p>L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento dei seguenti controlli amministrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - •la verifica dell'affidabilità del richiedente; - la verifica dell'ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione presentata; - •il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; - •la verifica dell'eventuale contemporanea partecipazione a più Sistemi

<ul style="list-style-type: none"> • il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello di domanda informatizzato presentato al SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza; • la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative; • l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel paragrafo 10; • la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria. <p>Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia, ove lo ritenga necessario, può effettuare una visita "in situ", ossia un sopralluogo presso l'impresa.</p> <p>Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale"</p>	<p>di Qualità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello di domanda informatizzato presentato al SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia - la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative; - l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel paragrafo 10; - la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale informatizzato di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda. <p>Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia, ove lo ritenga necessario, può effettuare un sopralluogo presso l'impresa.</p> <p>Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo le procedure previste dal "Manuale delle procedure OPR".</p>
<p>15. RICHIESTA DI RIESAME</p> <p>Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di pubblicazione dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.</p> <p>La Provincia ha tempo 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data di pubblicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.</p>	<p>15. RICHIESTA DI RIESAME</p> <p>Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.</p> <p>La Provincia ha tempo 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.</p>
<p>16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI</p> <p>La Provincia, valutate le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.</p> <p>La Provincia, in base all'esito dell'istruttoria SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento ("graduatoria di conferma" e "graduatoria delle nuove domande ammissibili anno 2011") ordinando per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili</p>	<p>16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI</p> <p>La Provincia, valutate le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.</p> <p>La Provincia, in base all'esito dell'istruttoria SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, "graduatoria di conferma" e "graduatoria delle nuove domande ammissibili anno 2011", ordinando quest'ultime per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili</p>

<p>alla Direzione Generale Agricoltura entro 31/12/2011. Entro tale data devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami. Le graduatorie riportano, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i punteggi ottenuti dalla domanda; • la spesa ammissibile e il relativo contributo. 	<p>alla Direzione Generale Agricoltura entro 31/12/2011. Le graduatorie riportano, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i punteggi ottenuti dalla domanda; • la spesa ammissibile e il relativo contributo.
<p>17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO</p> <p>La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie disponibili. La dotazione finanziaria complessiva della Misura è pari a € 1.391.942,00. La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo aver ricevuto dalle Province il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto procede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna provincia; • approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna provincia. <p>In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il punteggio assegnato; • l'importo totale della spesa ammessa a contributo per le domande ammesse a finanziamento; • l'importo totale della spesa ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate; • il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento; • il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate. <p>La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande. Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990; • deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici 	<p>17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO</p> <p>La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie disponibili. La dotazione finanziaria complessiva della Misura è pari a € 1.391.942,00. La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo aver ricevuto dalle Province il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto procede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> -suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile per l'anno 2011, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna provincia; -approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna provincia, in relazione alla quota di risorse assegnate; <p>In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il punteggio assegnato; • l'importo totale della spesa ammessa a contributo per le domande finanziate; • l'importo totale della spesa ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate; • il contributo concesso per le domande finanziate; • il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate. <p>Le domande iniziali istruite positivamente ma non finanziate rimangono valide per l'anno in corso. La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - entro il 29 Febbraio 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predispone l'atto di riparto delle risorse finanziarie alle province, • comunica gli estremi dell'atto di riparto alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale

<p>giorni consecutivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), e sul sito internet della Provincia. <p>La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione dell'atto con cui si ripartiscono le risorse finanziarie entro il 29 Febbraio 2012 e ne invia copia alle Province e all'Organismo Pagatore. Tale atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti.</p> <p>A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.</p> <p>La comunicazione di ammissione a finanziamento della nuova domanda: - garantisce al beneficiario il finanziamento per i successivi 4 anni - obbliga il beneficiario all'adesione ai sistemi di qualità richiesti per i successivi 4 anni previsti</p>	<p>Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990; -deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi; -deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it), e sul sito internet della Provincia. <p>A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.</p> <p>La comunicazione di ammissione a finanziamento sia della domanda iniziale che della domanda di conferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantisce al beneficiario il finanziamento per gli anni necessari a completare l'impegno; - obbliga il beneficiario all'adesione ai sistemi di qualità per l'intero periodo d'impegno.
<p>18. VARIANTI IN CORSO D'OPERA</p> <p>Sono da considerarsi varianti i seguenti cambiamenti che comportano modifiche dei parametri che hanno reso finanziabile la domanda, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cambio della sede; • cambio del beneficiario. <p>Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve darne preventivamente comunicazione, tramite SIARL, alla Provincia competente.</p> <p>La domanda in forma cartacea deve pervenire alla Provincia, entro 10 giorni di calendario dall'invio della domanda elettronica, corredata da documentazione comprovante la variante richiesta.</p>	<p>18. VARIANTI IN CORSO D'OPERA</p> <p>Sono da considerarsi varianti i cambiamenti che comportano modifiche dei parametri che hanno reso finanziabile la domanda, vedi punto 8.3.1 del Manuale delle procedure OPR.</p> <p>Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare, tramite SIARL, alla Provincia competente, un'apposita domanda.</p> <p>La domanda in forma cartacea deve pervenire alla Provincia, entro 30 giorni di calendario dall'invio della domanda elettronica, corredata dalla documentazione comprovante la variante richiesta.</p> <p>Ogni richiesta di variante deve essere obbligatoriamente presentata prima di procedere all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima del 31/12/2011; anche nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria, le eventuali varianti devono essere preventivamente comunicate in forma cartacea alla Provincia competente che provvede alla valutazione comunicandone l'esito.</p> <p>Nel caso in cui la richiesta di variante venga presentata dopo la sua attuazione, ma comunque prima della presentazione della domanda di saldo, al</p>

	beneficiario verrà applicata una penale per il mancato rispetto di un impegno accessorio.
<p>19. DOMANDA DI PAGAMENTO</p> <p>Le spese devono essere comprovate da fatture quietanziate che riportino l'indicazione del periodo nel quale è stato effettuato il controllo medesimo.</p> <p>Il beneficiario ammesso al finanziamento, entro il 30 aprile 2012, deve inoltrare alla Provincia domanda di pagamento corredata dalle fatture in originale relative all'anno 2010 accompagnate da dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse e dalla documentazione rilasciata dalla struttura di controllo attestante l'inesistenza di inadempienze e/o irregolarità.</p> <p>Se la fattura è di importo inferiore a 200 €, è sufficiente la quietanza (cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della Struttura di controllo che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore).</p> <p>Se la fattura è di importo superiore a 200 €, deve essere accompagnata da dichiarazione liberatoria della Struttura di controllo (vedi Allegato) che l'ha emessa.</p> <p>Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, può utilizzare le seguenti modalità:</p> <p>a. <u>Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)</u>. Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.</p> <p>b. <u>Assegno</u>. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.</p>	<p>19. DOMANDA DI PAGAMENTO</p> <p>Il beneficiario ammesso al finanziamento, entro il 30 aprile 2012, deve inoltrare alla Provincia domanda di pagamento corredata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla documentazione rilasciata dalla Struttura di controllo che attesti la presenza o assenza di non conformità a carico del beneficiario, con descrizione e rispettivo livello di gravità; - dalle copie delle fatture relative all'anno 2011, che riportino l'indicazione del periodo nel quale è stato effettuato il controllo, accompagnate dalla dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse. <p>Se la fattura è di importo inferiore a 200 €, è sufficiente la quietanza (cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della Struttura di controllo che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore).</p> <p>Se la fattura è di importo superiore a 200 €, deve essere accompagnata da dichiarazione liberatoria della Struttura di controllo (vedi Allegato) che l'ha emessa.</p> <p>Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, può utilizzare le seguenti modalità:</p> <p>a. <u>Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)</u>. Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.</p> <p>b. <u>Assegno</u>. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti</p>

<p>c. <u>Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.</u> Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.</p> <p>d. <u>Vaglia postale.</u> Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.</p> <p>e. <u>Carta di credito e/o bancomat.</u> Tale modalità può essere accettata purchè il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stata effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.</p> <p>In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.</p>	<p>effettuati con assegni, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.</p> <p>c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.</p> <p>d. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.</p> <p>e. Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata purchè il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stata effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.</p> <p>In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.</p>
<p>25.1 Impegni essenziali Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Gli impegni essenziali sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in loco", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale"; 2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande (20 ottobre 2011). 3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili entro e non oltre il termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto al paragrafo 16.7 del "Manuale"; 4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, al paragrafo 16.7 del "Manuale" 	<p>25.1 Impegni essenziali Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Gli impegni essenziali sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in loco", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale"; 2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande (20 ottobre 2011). 3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili entro e non oltre il termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto al paragrafo 16.7 del "Manuale"; 4. fare pervenire l'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, al paragrafo 16.7 del "Manuale"

<p>5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;</p> <p>6. comunicare alla Provincia l'eventuale trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";</p> <p>7. rispettare l'impegno percentuale di destinazione della produzione aziendale utilizzabile al Sistema di Qualità nei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda;</p> <p>8. mantenere la partecipazione al Sistema di Qualità indicato per 5 anni.</p> <p>9. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti.</p>	<p>5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;</p> <p>6. comunicare alla Provincia l'eventuale trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del Manuale delle procedure OPR;</p> <p>7. rispettare l'impegno di destinare ai Sistemi di Qualità scelti, almeno il 70% della produzione aziendale utilizzabile, entro l'ultimo anno di adesione alla misura.</p> <p>8. mantenere l'impegno alla partecipazione ai Sistemi di Qualità indicati, per 5 anni nel caso di domande di conferma, e per 4 anni nel caso di domande iniziali presentate nel 2011;</p> <p>9. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti.</p>
<p>25.2 Impegni accessori</p> <p>Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.</p> <p>Di seguito sono elencati gli impegni accessori:</p> <p>1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande (10 ottobre 2011), e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo</p>	<p>25.2 Impegni accessori</p> <p>Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale (penalità) del contributo</p> <p>Di seguito sono elencati gli impegni accessori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata con un ritardo compreso tra l'11° e il 20° giorno successivo ai termini di presentazione della domanda, 30 settembre 2011; 2. inviare la copia cartacea dell'eventuale domanda di variante oltre il 30° giorno di calendario dalla compilazione della domanda informatizzata;
<p>26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo</p> <p>Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR).</p>	<p>26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo</p> <p>Fatte salva la possibilità di inoltrare richiesta di riesame secondo le modalità previste al punto 15, contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo emanati a seguito di effettuazione di controlli, l'interessato può fare ricorso al giudice ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.</p>
<p>Dichiarazione liberatoria</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Produzioni Biologiche per i seguenti comparti produttivi (spuntare le voci che interessano)</p> <p><input type="checkbox"/> Apicoltura</p> <p><input type="checkbox"/> Avicolo da carne</p>	<p>Dichiarazione liberatoria</p> <p><input type="checkbox"/> Produzioni Biologiche per i seguenti comparti produttivi (spuntare le voci che interessano)</p> <p><input type="checkbox"/> Apicoltura</p> <p><input type="checkbox"/> Avicolo da carne</p> <p><input type="checkbox"/> Avicolo per la produzione di uova</p>

- Avicolo per la produzione di uova
- Bufalino
- Bovino da latte
- Ovicaprino da latte
- Equino
- Suino da carne
- Ortofrutticolo
- Colture aromatiche
- Vitivinicolo

- Bufalino
- Bovino da latte
- Bovino da carne
- Ovicaprino da latte
- Ovicaprino da carne
- Equino
- Suino da carne
- Ortofrutticolo
- Colture aromatiche
- Vitivinicolo